

Segretari, diritti di rogito a forfait e solo per i non dirigenti

Torna la compartecipazione ai diritti di rogito in misura forfetizzata e solo per i segretari comunali non aventi qualifica dirigenziale.

Il testo della legge di conversione del decreto sulla riforma della p.a. corregge parzialmente il tiro sui segretari comunali, chiarendo il diritto transitorio dell'eliminazione della compartecipazione ai diritti di rogito, ripristinandoli solo in parte.

Diritto transitorio. L'articolo 10 del dl 90/2014 era scritto in modo oscuro e non si riusciva a comprendere se l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali di quota parte dei diritti di rogito fosse operante sin dal primo gennaio, o valesse solo per il futuro (come, invece, espressamente stabilito per le avvocature).

Già molti enti avevano congelato i provvedimenti di attribuzione delle compartecipazioni ai segretari comunali per il secondo trimestre, mentre si era posto il problema del recupero delle somme già liquidate.

Il nuovo testo, a chiarimento della fattispecie ed in obbedienza al principio di irretroattività delle leggi, stabilisce che le norme dell'articolo 10 del dl 90/2014 «non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

A chi spetta la compartecipazione. Gli emendamenti alla legge di conversione confermano l'eliminazione della vecchia normativa sulla compartecipazione dei segretari ai proventi per diritti di rogito.

Tale cancellazione è totale per i segretari aventi qualifica dirigenziale. Invece, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a beneficio di tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, si stabilisce che una quota del provento annuale spettante al comune, per diritti di segreteria vada attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Sono coinvolti nell'eliminazione della compartecipazione ai diritti di rogito anche i segretari comunali operanti presso enti nei quali sia presente la qualifica dirigenziale, probabilmente in virtù della clausola di «galleggiamento», che fa comunque ascendere la loro retribuzione a quella del livello più elevato

presso l'ente. Curiosamente, invece di eliminare la clausola del «galleggiamento», considerata a più riprese illegittima dalla giurisprudenza, si agisce su una «onnicomprensività» del trattamento economico dei segretari, parificato a quella della dirigenza, costruita appunto su una norma discutibilissima, come quella sul galleggiamento.

Funzione rogante. Molti segretari comunali hanno ritenuto che l'articolo 10 del dl 90/2014 li avesse, nella sostanza, sollevati dalla funzione rogante, pur prevista dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del Tuel. La conseguenza è stata che già molti comuni hanno iniziato a rivolgersi ai notai, con evidente aggravio di costi e di gestione amministrativa.

Il legislatore intende scongiurare queste inefficienze, correggendo proprio il testo dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del dlgs 267/2000 sostituendo le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» con: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica». Pertanto, a richiesta dell'ente, richiesta che può provenire dal sindaco o anche dalla parte stipulante (il funzionario chiamato alla gestione), i segretari comunali non potranno sottrarsi al dovere di rogare i contratti, anche se non percepiranno alcuno specifico compenso per l'attività.